

# Definizione di attività agricola nel diritto comunitario e obblighi di coltivare nel diritto interno

*Giulio Sgarbanti*

Università degli Studi di Bologna

Come è noto manca una definizione espressa di agricoltura nel Trattato, che contiene solo una definizione generale di prodotti agricoli e un loro elenco. Infatti, l'art. 32 [ex art. 38] del Trattato CE, al par. 1, dopo aver disposto che «Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli» ci fornisce la seguente definizione di prodotti agricoli: «Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti». Poi, al par. 3 dello stesso articolo, forse per evitare estensioni o restrizioni non volute dello speciale regime riservato ai prodotti agricoli, si precisa che «I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi [ovvero i successivi articoli del titolo sull'Agricoltura] sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I [ex allegato II] del presente trattato». Non ci interessa, in questa sede, approfondire questa definizione generale ed i rapporti di essa con l'elenco di cui all'allegato, quanto sottolineare che neppure secondo la Corte di giustizia è possibile rinvenire nel Trattato una definizione generale di agricoltura.

Vari sono stati, per altro, i tentativi di supplire a tale lacuna, anche per delimitare la competenza comunitaria nel campo delle strutture agricole. Se invero la Comunità ha una competenza di attribuzione e se la politica agricola comune oltre alla regolazione dei mercati agricoli, per la quale il riferimento ai prodotti appare essenziale, può estendersi, come è avvenuto, anche al settore della riforma delle strutture o, per usare la nuova terminologia, al settore dello sviluppo rurale<sup>1</sup>, occorrerebbe una definizione delle attività agricole, per non pervenire alla inaccettabile conclusione che non siano delimitati i confini di tale intervento, sempre attuato utilizzando la base giuridica agraria dell'art. 37 (ex art. 43) del Trattato CE<sup>2</sup>.

1 V. il reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2 Per un tentativo di individuare una nozione di agricoltura nel diritto comunitario, ci si permette di rinviare a GIULIO SGARBANTI, *Le fonti del diritto agrario*, I, *Le fonti costituzionali e comunitarie*, Cedam, Padova, 1988, p. 305 ss.

Con la riforma della PAC del 2003<sup>3</sup>, tra le altre definizioni, compare anche una definizione di attività agricola. Dispone infatti l'art. 2 del regolamento CE n. 1782/2003: «Ai fini del presente regolamento si intende per: ... c) "attività agricola": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5...»<sup>4</sup>.

- 3 Di cui al reg. (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003, del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

Per il testo coordinato dei decreti ministeriali adottati per dare attuazione al reg. 1782/2003 e ai regolamenti successivi di applicazione v. *L'applicazione italiana della riforma di medio termine della politica agricola comune – Testo coordinato dei decreti ministeriali*, a cura di Silvia Manservigi, Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato di Firenze, Nuova serie, n. 54, Giuffrè, Milano, 2007.

- 4 Molto interessanti, ai nostri fini, sono anche altre definizioni contenute nell'art. 2 del reg. 1782/2003 quali quelle di:

«a) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;

b) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

...

f) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca».

L'art. 5 del reg. n. 1782/2003 (modificato), richiamato circa il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali, tratta appunto delle *Buone condizioni agronomiche e ambientali* e dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato IV, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e le strutture aziendali, fatte salve le norme che disciplinano le buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/1999 nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.

Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare eventuali riduzioni significative della sua superficie totale a pascolo permanente. Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e con l'esclusione di impianti di alberi di natale e di specie a crescita rapida a breve termine».

La portata della nuova definizione è formalmente limitata al provvedimento che la contiene (esistendo per altri fini definizioni diverse)<sup>5</sup>, ma è comunque molto interessante sotto vari profili ed in particolare per considerare attività agricola anche solo il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali<sup>6</sup>.

Sembrerebbe, dunque, attività agricola anche la non coltivazione a fini produttivi<sup>7</sup>.

Poiché, poi, nell'ambito del regime di pagamento unico, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate (corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto) per qualsiasi «attività agricola», salvo alcune eccezioni<sup>8</sup>, sembra che, nonostante qualche dubbio possa sorgere in relazione alla definizione di «ettari

5 ANTONIO JANNARELLI, *Pluralismo definitorio dell'attività agricola e pluralismo degli scopi legislativi: verso un diritto post-moderno?*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, p. 183 ss, in cui ha, tra l'altro, fatto il punto sulla situazione relativa a diverse definizioni di agricoltura con riferimento anche al diritto comunitario. V. anche ID., *Il pluralismo definitorio dell'attività agricola alla luce della recente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato: prime considerazioni critiche*, *ivi*, 2007, I, p. 3 ss.

6 Su questa definizione cfr. in particolare ETTORE CASADEI, *I riflessi della riforma sui rapporti tra proprietà e impresa*, in *Il nuovo diritto agrario comunitario – Riforma della politica agricola comune - Allargamento dell'Unione e Costituzione europea – Diritto alimentare e vincoli internazionali*, Atti del convegno organizzato in onore del Prof. Luigi Costato, Ferrara-Rovigo, 19-20 novembre 2004, a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, Giuffrè, Milano, 2005, p. 107 ss.. L'autore svolge numerosi rilievi su questa definizione la cui qualità tecnica lascia, a suo giudizio, molto a desiderare; preme qui però evidenziare come, soffermandosi sulla parte finale di essa, ovvero sul mantenimento della terra in buone condizioni economiche e ambientali, la consideri una ipotesi anche autonoma di utilizzazione del suolo e, quindi, valuti possibile la mancanza di produzione. Cfr. anche LUCA PETRELLI, *Studio sull'impresa agricola*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 30 ss.

7 FERDINANDO ALBISINNI, *Profili di diritto europeo per l'impresa agricola. Il regime di aiuto unico e le attività dei privati*, Agnesotti editore, Viterbo, 2005, a p. 42 afferma: «per agricoltura oggi si intende – ai fini del regime di pagamento unico – anche l'attività di manutenzione del terreno agricolo, non necessariamente utilizzato per finalità produttive».

8 Si veda l'art. 51 del reg. n. 1782/2003 [recentemente sostituito dall'art. 52 del reg. (CE) n. 1182/2007] sull'*Uso agricolo del suolo*:

«Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle per quanto segue:

- a) luppolo,
- b) oliveti,
- c) banane,
- d) colture permanenti di ortofrutticoli,
- e) vivai.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, uno Stato membro può decidere, entro il 1° novembre 2007, che fino ad una data che sarà stabilita dallo Stato membro interessato, ma che non sarà posteriore al 31 dicembre 2010, le parcelle ubicate in una o più regioni all'interno di tale Stato membro possono continuare a non essere utilizzate per:

- a) la produzione di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ed all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. In tal caso gli Stati membri possono tuttavia decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all'aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno; tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti più presto per questioni climatiche; e/o
- b) la produzione di patate di consumo; e/o
- c) i vivai».

ammissibili»<sup>9</sup>, anche la non coltivazione possa considerarsi un uso agricolo del suolo che li ammette al regime di sostegno al reddito<sup>10</sup>. Potrebbe anche ritenersi che l'inclusione del mero mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche e ambientali fra le attività agricole sia stata dettata al fine di includervi anche l'uso delle superfici ritirate dalla produzione<sup>11</sup>. In ogni caso resterebbe evidente che anche la non coltivazione è considerata attività agricola.

Si ripropone allora la questione della compatibilità della nostra normativa interna con questo indirizzo della normativa comunitaria, problema di cui la dottrina si era interessata allorché la Comunità aveva assunto un indirizzo diretto a scoraggiare le produzioni eccedentarie, soprattutto a partire dagli anni '80 del secolo scorso<sup>12</sup>. Tale indirizzo sembra per altro, per i noti problemi del mercato dei cereali in particolare, in via di cambiamento, come dimostra un recente regolamento che ha azzerato il tasso per l'obbligo di ritiro dalla produzione<sup>13</sup>.

9 Si veda l'art. 44, par. 2, reg. n. 1782/2003 [il cui secondo comma è stato recentemente sostituito dall'art. 52 del reg. (CE) n. 1182/2007], che dispone:

«Per «ettari ammissibili» s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

Per «ettari ammissibili» si intendono anche:

- a) le superfici coltivate a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione;
- b) le superfici a oliveto;
- c) le superfici coltivate a banane;
- d) le superfici investite a colture permanenti di ortofrutticoli; e) i vivai».

10 FERDINANDO ALBISINNI, *op. cit.*, afferma a p. 41 che «Nell'ambito della riforma, un rilievo preminente – di diritto interno oltre che comunitario – va assegnato alla nuova definizione di attività agricola introdotta dal regolamento. Per avere titolo a percepire l'aiuto l'agricoltore non è obbligato a continuare l'attività di produzione, ma deve semplicemente mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali».

11 Ai sensi dell' art. 56 del reg. n. 1782/2003, sull' *Uso delle superfici ritirate dalla produzione* «Le superfici ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5».

12 Sul punto ci si permette di rinviare a GIULIO SGARBANTI, *Le limitazioni comunitarie alla produzione agricola e la proprietà agraria*, in *La proprietà fondiario-agraria – Nel 50° anniversario del libro III del Codice civile*, a cura di G. Angiulli, Atti del Convegno di Lecce 17-19 ottobre 1991, Edizioni ETS, Pisa, 1993, p. 111 ss.

13 Regolamento (CE) n. 1107/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007 recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008, che all'art. 1 dispone «In deroga all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2008 gli agricoltori non sono tenuti a ritirare dalla produzione gli ettari ammissibili all'aiuto per il ritiro dalla produzione per poter beneficiare degli importi fissati dai diritti di ritiro».

Sulle ragioni del provvedimento, oltre ai considerando premessi al regolamento, è interessante leggere il Comunicato stampa della 2819<sup>a</sup> sessione del Consiglio Agricoltura e pesca tenutasi a Bruxelles il 26 settembre 2007, durante il quale esso è stato approvato. A proposito del ritiro dalla produzione si afferma:

«Il Consiglio ha adottato all'unanimità una proposta di regolamento intesa a ridurre dal 10% allo 0% dei terreni agricoli il tasso di ritiro dalla produzione (ritiro obbligatorio dei seminativi) per le semine di questo autunno e della primavera 2008 (12965/07).

Il nostro ordinamento resta, infatti, ancora caratterizzato da norme di impronta chiaramente produttivistica. Si pensi, a parte la finalità del razionale sfruttamento del suolo, di cui all'art. 44 della Costituzione<sup>14</sup> (di cui per altro si sono date letture evolutive), all'art 838 del codice civile<sup>15</sup> (espropriazione dei terreni non coltivati, di cui non constano però applicazioni) ed alla legislazione sulle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate (legge n. 440 del 1978<sup>16</sup>) o, per quanto riguarda i contratti agrari, agli obblighi di coltivare in capo all'affittuario (art. 1615 del codice civile<sup>17</sup>. e

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale avrà luogo nei prossimi giorni, l'attuazione del regolamento potrà quindi avvenire in tempo per le semine autunnali più precoci.

Tale misura, su base volontaria e fatte salve le disposizioni nazionali più rigorose in materia di protezione dell'ambiente, dovrebbe consentire di aumentare la produzione europea di cereali da 10 a 17 milioni di tonnellate.

Il raccolto 2006 nella Comunità a 27 si elevava a 265,5 milioni di tonnellate, al di qua delle previsioni, e la stessa tendenza alla diminuzione si conferma per la stima del raccolto 2007 a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli.

In tale contesto, alcune delegazioni hanno ricordato la situazione del mercato cerealicolo che ha portato all'aumento dei prezzi nel loro paese e altre delegazioni hanno incoraggiato la Commissione a prestare la massima attenzione agli effetti sulla biodiversità.

Una delegazione ha chiesto che siano prese in esame misure volte ad alleviare il mercato delle carni suine, quali le restituzioni all'esportazione o gli aiuti all'ammasso privato.

La Commissione si è impegnata a esaminare in maniera approfondita il futuro del sistema di ritiro obbligatorio nel contesto del controllo dello stato di salute della PAC, in particolare per valutarne gli effetti positivi sull'ambiente. La rimessa a coltura delle terre resta facoltativa e gli agricoltori che lo desiderano potranno continuare i programmi a favore dell'ambiente.

Il tasso di ritiro obbligatorio veniva inizialmente fissato di anno in anno, ma a partire dal 1999/2000 era stato stabilito in maniera permanente al 10% ai fini di una semplificazione.

Attualmente l'UE conta 3,8 milioni di ettari in ritiro obbligatorio. Riducendo il ritiro a zero, la Commissione europea stima che tra 1,6 e 2,9 milioni di ettari potrebbero essere nuovamente destinati alla produzione agricola.

Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 26 settembre, dopo aver accettato la procedura d'urgenza».

14 L'art. 44 Cost. recita: «Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane».

15 L'art. 838 del codice civile, sulla Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico, recita:

«Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché [le norme dell'ordinamento corporativo e] le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità.

La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica».

16 Legge 4 agosto 1978, n. 440, Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

17 L'art. 1615 del codice civile (che è il primo articolo della Disposizioni generali sull'affitto) sulla Gestione e godimento della cosa produttiva, recita:

«Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa».

artt. 5 e 16 legge n. 203 del 1982<sup>18</sup>).

È probabile che, attualmente, però, il conflitto, che parte della dottrina aveva risolto parlando di *un altro modo di coltivare*, ad esempio in riferimento alla *set-aside*<sup>19</sup>, tenda a essere superato nell'ottica della sempre maggiore attenzione al problema ambientale sia in diritto comunitario (come per la condizionalità<sup>20</sup>) sia sul piano del diritto interno. Del resto la dottrina va ora muovendosi verso l'individuazione di un'agricoltura di servizi ambientali<sup>21</sup>, che la riforma dell'articolo 2135 del codice civile sull'imprendito-

18 L'art. 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203, Norme sui contratti agrari, sul Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione, dispone al 2° comma che «La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di sub concessione».

Il successivo art. 16 della legge n. 203 del 1982, su Miglioramenti, addizioni e trasformazioni, recita: «Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.

La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.

La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti.

Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.

In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso.

Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al primo comma o non le termina entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere».

19 Ci si riferisce a LUIGI COSTATO, *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, Cedam, Padova, 1989, pp. 42 s. e 394.

20 V. il Titolo II, Disposizioni generali, Capitolo 1, Condizionalità, artt. 3-9 (e gli allegati III e IV)

21 V. i parr. 2.1-2.5, in E. CASADEI e M. D'ADDEZIO, *La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute*, Relazione nazionale per l'Italia, in *La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute nelle legislazioni dei Paesi del Mediterraneo*, Atti del convegno, Catania, 29-31 ottobre 1998, a cura di G. Bivona, Giuffrè, Milano, 2000, p. 84

re agricolo<sup>22</sup> non sembra smentire anche se introduce espressamente solo tra le attività connesse l'ipotesi delle attività dirette alla fornitura di servizi.

Resta però la domanda<sup>23</sup>: "l'agricoltore il quale svolge un'attività che ... è di cura della *terra*, del fondo, e non necessariamente di coltivazione di piante o di allevamento di animali, è imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del nostro codice civile?".

## BIBLIOGRAFIA

FERDINANDO ALBISINNI, *Profili di diritto europeo per l'impresa agricola. Il regime di aiuto unico e le attività dei privati*, Agnesotti editore, Viterbo, 2005.

ss.; in tale scritto il Casadei ritiene ammissibile la produzione di servizi anche per le attività principali emergente sul piano della realizzazione di finalità ambientali. In precedenza si tendeva a considerare la produzione di servizi con riferimento alle attività connesse: cfr. LUCIO FRANCARIO, *L'impresa agricola di servizi*, Jovene, Napoli, 1988.

- 22 L'art. 2135 del codice civile sull'Imprenditore agricolo, come sostituito dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, recita:

«È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

Il testo originario era il seguente:

«È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

- 23 Posta da FERDINANDO ALBISINNI, *op. cit.*, p. 52, il quale fa precedere (alle pp. 50-52) tale interrogativo dalle seguenti considerazioni: «l'esplicita riconduzione, all'interno della definizione di "attività agricola" de "il mantenimento della terra in buone condizioni agricole e ambientali" non è una disposizione accidentale, ma serve a rimarcare, anche dal punto di vista formale, il distacco da ogni necessitato rapporto con la produzione. L'attività sostenuta è una attività che è qualificata in rapporto con il fondo, con il bene terra, e non in ragione della finalizzazione produttiva. ... *agricoltore*, ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. a) del regolamento n. 1782/2003, è chi svolge un'attività agricola nei termini predetti e dispone di un'*azienda agricola*, cioè di un'unità di produzione da lui gestita ... La formula "coltivazione del fondo", adottata dal codice civile del 1942, e confermata dalla novella del 2001, è stata censurata come imprecisa sin dai primi commentatori, i quali hanno osservato come effettivo oggetto di coltivazione non sia il fondo, ma piuttosto le piante. Oggi l'art. 2 del regolamento n. 1782/2003 attribuisce a quella espressione un significato tutto diverso: oggetto della coltivazione è il fondo in quanto tale, la "*terra*", perfino prescindendo dalle piante e dai vegetali in essa collocati, e questo tanto più perché il regolamento esclude dal suo ambito di applicazione le colture permanenti e ... non richiede neppure la semina».

- ETTORE CASADEI, *I riflessi della riforma sui rapporti tra proprietà e impresa*, in *Il nuovo diritto agrario comunitario - Riforma della politica agricola comune - Allargamento dell'Unione e Costituzione europea - Diritto alimentare e vincoli internazionali*, Atti del convegno organizzato in onore del Prof. Luigi Costato, Ferrara-Rovigo, 19-20 novembre 2004, a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, Giuffrè, Milano, 2005, p. 85 ss.
- ETTORE CASADEI - MARIARITA D'ADDEZIO, *La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute*, Relazione nazionale per l'Italia, in *La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute nelle legislazioni dei Paesi del Mediterraneo*, Atti del convegno, Catania, 29-31 ottobre 1998, a cura di G. Bivona, Giuffrè, Milano, 2000, p. 77 ss.
- LUIGI COSTATO, *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, Cedam, Padova, 1989.
- ANTONIO JANNARELLI, *Pluralismo defnitorio dell'attività agricola e pluralismo degli scopi legislativi: verso un diritto post-moderno?*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, p. 183 ss.
- ANTONIO JANNARELLI, *Il pluralismo defnitorio dell'attività agricola alla luce della recente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato: prime considerazioni critiche*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, I, p. 3 ss.
- SILVIA MANSERVISI (a cura di), *L'applicazione italiana della riforma di medio termine della politica agricola comune - Testo coordinato dei decreti ministeriali*, Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto agrario internazionale e comparato di Firenze, Nuova serie, n. 54, Giuffrè, Milano, 2007.
- LUCA PETRELLI, *Studio sull'impresa agricola*, Giuffrè, Milano, 2007.
- GIULIO SGARBANTI, *Le fonti del diritto agrario*, I, *Le fonti costituzionali e comunitarie*, Cedam, Padova, 1988.
- GIULIO SGARBANTI, *Le limitazioni comunitarie alla produzione agricola e la proprietà agraria*, in *La proprietà fondiario-agraria - Nel 50° anniversario del libro III del Codice civile*, a cura di G. Angiulli, Atti del Convegno di Lecce 17-19 ottobre 1991, Edizioni ETS, Pisa, 1993, p. 111 ss.